



Tribunale Ordinario di Chieti

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE

Visto il D.L. 9/2000;

Visto il D.L. 11/2000;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020, il quale ha introdotto misure ulteriormente stringenti con riferimento alle attività professionali di cui al n. 7 del predetto decreto;

DISPONGONO

Ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) Sono revocate tutte le vendite fino al 31 maggio 2020, mandando al custode /delegato per la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità, sul sito del gestore e su PVP, specificando nella motivazione, "vendita revocata dal G.E";
- 2) I gestori delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 4) In relazione alla procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati sul PVP, e/o altri siti, l'avviso deve ritenersi revocato e la pubblicazione è sospesa fino a nuovo ordine;
- 5) I delegati dovranno fissare ovvero differire le udienze (già fissate) per la discussione del progetto di distribuzione ad una data successiva al 31 maggio 2020;


- 6) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze ex art. 569 c.p.c. ma non ancora depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso fino a nuovo ordine;
- 7) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione fino al 31 maggio 2020; si precisa che la custodia non è sospesa.
- 8) Sono sospese le attività di visita degli immobili fino al 31 maggio 2020;
- 9) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli incarichi di liberazione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- 10) Sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati;
- 11) Con riferimento alle esecuzioni mobiliari, sono sospese le attività di vendita dei beni staggiti fino al 31 maggio 2020.

Si comunichi.

Chieti, li 12.03.2020

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

Enrico Colagrosso



Francesco Turco



Francesco Grassi



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI

Chieti li

12 MAR. 2020



Il Direttore Amministrativo
D.SS. *Coronese* CORONESE

